

UNA QUESTIONE DI DIRITTO PENALE

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649195596

Una questione di diritto penale by Vito Macchia

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.triestepublishing.com


VITO MACCHIA

**UNA QUESTIONE
DI DIRITTO PENALE**

ITALY crim

AVV. VITO MACCHIA

UNA QUESTIONE^c
DI DIRITTO PENALE



BARI
PREMIATO STAB. TIPOGRAFICO
AVELLINO & C.
1901.

11
113
111

F
M
OR TX

DEC. 20, 1930

PREM. STAB. AVELLINO & C-BARI

Se l'erede possa rimettere la querela, fatta dal suo autore per reato d'azione privata.

Lo studio della enunciata questione, che, se non è tra le *vessate*, è, senza dubbio, di non lieve importanza, mi è stato quasi imposto dalla necessità di avere, non ha guari, provveduto alla domanda di un imputato, il quale, chiamato a rispondere del reato d'ingiuria, commesso in pregiudizio di una povera donna, chiese, in udienza, che fosse dichiarata estinta l'azione penale, per remissione fatta dall'unico figliuolo ed erede di lei. Ritenni che, *jure condito*, quella remissione non fosse efficace, ed ordinai il proseguimento del giudizio.

La ordinanza non incontrò il favore di parecchi studiosi di cose giuridiche, ed io, e perchè credo di essermi bene apposto, e perchè la questione è degna di esame, ho voluto di proposito occuparmene.

*
* *

Per la nostra legislazione e per i principi razionali del diritto, l'erede non può rimettere la querela sporta dal proprio autore per reato perseguibile ad istanza di parte.

*
* *

Ch'io mi sappia, e per quanto abbia cercato, del propostomi quesito non trovo cenno alcuno nella giureprudenza, il che potrebbe, forse, autorizzare i sostenitori della contraria opinione a supporre che il fatto di non essersene l'autorità giudiziaria mai occupata, dimostri la esattezza del loro avviso, mentre potrebbe ben ritenersi che al giudice non siasi, finora, offerta la occasione di pronunziarsi al riguardo.

Tra i commentatori del codice di diritto penale, se ne sono occupati il Cogliolo, il Travaglia, il Crivellari, il Giachetti, il Maino e qualche altro, i quali, tutti concordemente, opinano che gli eredi della parte lesa, querelante, abbiano il diritto di usare della facoltà della remissione (1). Ma, senza venir

(1) Cogliolo. Tratt. di dir. pen. Vol. I, parte III.
Travaglia - Il nuovo cod. Pen. ital. Vol. I.
Crivellari - Il cod. pen. Vol. IV.
Maino - Corum. al Cod. Pen. Ital.
Giachetti - Comm. al Cod. pen. Ital. Vol. III.
Studio di L. Lupati - La Legge, 1882, II p. 71.
In senso contrario F. Benussi. Monit. dei Pret. Anno 1885, p. 321.

meno all'ossequio, dovuto a questi illustri scrittori, sono costretto a rimanere fermo nella mia modesta opinione, non sembrandomi giuridicamente fondati i pochi argomenti, ai quali si appigliano per sostenere la loro tesi.

*
* *

Adducono essi un primo argomento col sostenere che « *la morte del querelante, come non impedisce il proseguimento dell'azione, non impedisce neppure la remissione* » (1).

In verità io non riesco a comprendere quanta correlazione sia tra queste due affermazioni, potendo semplicemente essere due differenti concetti. Ma, se una correlazione voglia riscontrarsi, credo di non isbagliarmi ragionando: « appunto perchè la morte del querelante non impedisce il proseguimento dell'azione penale, gli eredi non potranno usare della facoltà della remissione ». E la ragione me la fornisce il Travaglia medesimo, quando dice che « essendo l'azione penale essenzialmente pubblica, una volta promossa in virtù dell'istanza privata, prosegue il suo corso sino a quando non intervenga un fatto espressamente contemplato dalla legge, come causa di estinzione di esso » (2). Ma poichè questo fatto, che è la remissione, non è più possi-

(1) Crivellari - Op. cit. Vol. IV p. 499.

Travaglia - Op. cit. Vol. I. p. 439.

(2) Op. cit. § 336.

bile da parte del querelante, che è morto, l'azione penale deve necessariamente correre verso il suo fine, senza che gli eredi possano interromperne il corso, esercitando, con la remissione, un diritto del loro autore, diritto che, per la sua natura tutta quanta personale, come diremo in seguito, non si poté loro trasmettere.

* * *

Un altro argomento, non meno infondato del primo, traggono dalla disposizione, contenuta nell'art. 400 del nostro codice penale, ritenendo che, *« nei reati contro l'onore, la facoltà della remissione negli aventi causa dalla parte lesa, defunta, sia una conseguenza necessaria del precetto, contenuto nel citato articolo, che consente ai parenti ed agli eredi immediati il diritto di portar querela in luogo dell'offeso, quando questi sia morto prima di darla egli stesso, o quando sia lesa nell'onore la memoria di un defunto »* (1).

Basta cogliere il vero concetto della citata disposizione, e riandare, per poco, i suoi precedenti legislativi, per convincersi della infondatezza del dedotto argomento.

Senza dubbio, nella storia della umanità, presso i popoli di tutti i tempi, fu la memoria dei defunti un culto per i viventi. Sin dalle leggi romane ve-

(1) Crivellari - Op. cit. pag. 499.

Cogliolo - Op. cit. pag. 1010.

Giachetti - Op. cit. pag. 493.

niva data l'azione d'ingiuria allo erede contro chi avesse offesa la memoria di un defunto, ed Ulpiano, nella *Legge I de injuriis et famosis libellis*, scriveva « Et si forte cadaveri defuncti fit injuria, cui haeredes bonorumve possessores existimus, injuriarum **nostro nomine** habemus actionem. Spectat enim ad existimationem nostram si qua ei fiat injuria. Idemque est et si fama eius, cui haeredes existimus, lacesatur ». Quest'azione d'ingiuria, adunque, presso i Romani, concedevasi nello interesse del vivo piuttosto che del morto, perché era il vivo, che, per l'ingiuria fatta al defunto, pativa lesione; e, sporgendo egli querela, non agiva che in proprio nome: *spectat enim ad existimationem nostram si qua ei fiat injuria*, e, siccome si legge nel Carpovio, *injuria defuncto facta, parenti facta videtur et hoc nomine ipsi datur actio*.

Anche il Wöet, proponendosi il quesito se l'*actio injuriarum* spettasse agli eredi od ai figli, ed a qual titolo, sostenne spettare *suo nomine* ai primi « quia etiam ad horum spectat existimationem, si qua injuria defuncto fiat, semperque eorum interest defuncti famam purgare » ed ai figli « eos agere tamquam liberos: nam quasi injuriam in parentis defuncti persona passi essent, sed quia ipsi injuriam ita sustinerunt ex sua persona... » (1).

A questo medesimo concetto s'ispirarono le legislazioni posteriori, e lo vediamo trasfuso nei

(1) Comm. ad Pandectas, tom. II, lib. 47, tit. X.